



**Massafra**

## **STRATEGIA DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

Documento approvato dal Consiglio di  
Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2018

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1. Scopo del documento .....	3
1.2. Applicabilità .....	3
1.3. Riferimenti .....	3
1.3.1. Riferimenti Esterni .....	3
1.3.2. Riferimenti Interni.....	3
1.4. Aggiornamenti .....	3
<b>2. PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
2.1. Principi generali in tema di <i>best execution</i> .....	4
2.2. Ricezione e trasmissione di ordini.....	4
2.3. Principi guida per la trasmissione degli ordini.....	5
2.4. Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution .....	6
2.5. Sedi di esecuzione.....	6
<b>3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI</b> .....	<b>7</b>
3.1. Criteri di selezione del broker .....	7
3.2. Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di RTO .....	8
<b>4. OPERATIVITÀ IN PRONTI CONTRO TERMINE</b> .....	<b>9</b>
<b>5. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA</b> .....	<b>10</b>
5.1. Monitoraggio della Strategia .....	10
5.2. Revisione della Strategia .....	10
<b>6. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>11</b>
Allegato 1 Strategia di esecuzione e trasmissione di ICCREA Banca S.p.A.....	11

## 1. PREMESSA

### 1.1. Scopo del documento

Il presente documento, denominato “**Strategia di trasmissione degli ordini**” (di seguito, per brevità “**Strategia**”), descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca di Credito Cooperativo di Massafra (di seguito “**Banca**”), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID II.

### 1.2. Applicabilità

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per tutte le Unità Organizzative pur assumendo una maggiore rilevanza per la Rete Commerciale.

### 1.3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente procedura alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e ad altre procedure e/o normativa interna della Banca (riferimenti interni).

#### 1.3.1. Riferimenti Esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
D. LGS. N. 58 DEL 24/02/1998 E SS. MM.	TESTO UNICO DELLA FINANZA
DELIBERA CONSOB N. 20307 DEL 15/02/2018	REGOLAMENTO INTERMEDIARI
<b>DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21/04/ 2004</b>	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 85/611/CEE E 93/6/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2000/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL CONSIGLIO
<b>DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15/05/2014</b>	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE (C.D. MiFID II)
<b>REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15/05/2014</b>	SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012

#### 1.3.2. Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
REGOLAMENTO FINANZA	NORMATIVA INTERNA SUL PROCESSO FINANZA

## 1.4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	23/10/2007	NASCITA DEL DOCUMENTO
1.1	06/07/2010	REVISIONE DELLA STRATEGIA
1.2	30/07/2013	REVISIONE DELLA STRATEGIA
2.0	31/08/2015	REVISIONE DELLA STRATEGIA
3.0	26/04/2018	REVISIONE DELLA STRATEGIA IN RELAZIONE ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DA MiFID II
3.1	28/06/2018	MERE MODIFICHE DI LAYOUT

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1. Principi generali in tema di *best execution*

Il principio di *best execution* si concretizza in una complessa architettura di regole, criteri, misure organizzative e procedurali che tutti gli intermediari, che a diverso titolo intervengono nella catena della trasmissione/esecuzione degli ordini dei clienti, sono tenuti ad adottare e che tiene conto di una pluralità di fattori di esecuzione che non attengono esclusivamente al prezzo dell'operazione. In tal modo le disposizioni regolamentari in materia intendono agevolare la selezione dei **migliori broker** a cui trasmettere gli ordini dei clienti e delle **migliori** sedi di esecuzione ove eseguirli.

Entrando nel merito della disciplina, l'ambito generale di applicazione della *best execution* attiene a tutti gli ordini impartiti dai clienti che abbiano ad oggetto un qualsiasi strumento finanziario, indipendentemente dal fatto che sia o meno quotato e a prescindere dalla sede in cui sia negoziato. Tuttavia, tale obbligo deve essere adempiuto in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "**clienti al dettaglio**" (c.d. clienti *retail*) e "**clienti professionali**", con la sola esclusione delle "**controparti qualificate**" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Sempre in un'ottica di ampiezza del principio e di maggiore tutela degli investitori, l'applicabilità della *best execution* ai servizi di "**ricezione e trasmissione degli ordini**", nonché alla "**gestione di portafogli**".

Ai fini della presente Strategia si suddividono gli obblighi in capo alla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

### 2.2. Ricezione e trasmissione di ordini

Con riferimento alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito "**RTO**"), la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell'ordine (c.d. "**fattori di esecuzione**"). Il processo di valutazione e selezione della Banca ha ad oggetto il/i *broker* a cui trasmettere l'ordine e non direttamente le sedi di esecuzione.

I suddetti fattori di esecuzione devono essere attentamente valutati, definendone l'importanza relativa, avuto riguardo alle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Nella prestazione del servizio di RTO ai clienti al dettaglio, la Banca osserva il principio del corrispettivo totale per l'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione. Più in particolare, la scelta del/i *broker* è condotta assegnando assoluta rilevanza a due fattori di esecuzione:

- il prezzo dello strumento finanziario;
- i costi relativi all'esecuzione che includono tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine.

Il rispetto dei suddetti adempimenti, pur non comportando in capo ai raccoglitori degli ordini e al *broker* una duplicazione degli sforzi per la ricerca del conseguimento della *best execution*, richiede tuttavia un grado di diligenza simile a quello richiesto al soggetto che esegue direttamente gli ordini per i propri clienti, seppure concentrato su oggetti parzialmente dissimili.

La Banca deve adottare una **Strategia di trasmissione degli ordini** in cui sono illustrate le misure individuate al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente in cui sono identificati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti (*broker*) ai quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Il cliente può impartire istruzioni specifiche alla Banca. In tal caso quest'ultima è tenuta ad attenersi alle specifiche istruzioni ricevute, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute anche in deroga

alla propria **Strategia** (ad esempio l'istruzione specifica del cliente può riguardare la trasmissione degli ordini ad una particolare sede di esecuzione, diversa rispetto a quella selezionata dalla Banca).

### 2.3. Principi guida per la trasmissione degli ordini

Le disposizioni impartite dalla clientela vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. La Banca raccoglie e trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono.

La Banca attua dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati.

La Banca, ogni volta che opera sul mercato secondario, non esegue alcun tipo di aggregazione negli ordini dei diversi clienti né di questi ultimi con operazioni per conto proprio, pertanto ogni ordine viene immediatamente inoltrato al *broker* separatamente da qualsiasi altro ordine, di conseguenza non si ritiene necessaria la predisposizione di una strategia di assegnazione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito, rifiutato o revocato).

La **Strategia** illustra le modalità con cui, di volta in volta, gli ordini relativi a ciascuno strumento finanziario vengono trasmessi al/ai *broker* di riferimento, per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti (*market momentum*) e dell'importanza assegnata ai fattori di esecuzione quali: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della loro esecuzione.

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, anche in deroga alla propria **Strategia**.

In particolare:

- se l'ordine ha istruzioni specifiche (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe indicare la *execution venue* su cui acquistare gli strumenti finanziari, il prezzo, ecc.), la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che la Banca, nell'eseguire l'ordine seguendo le specifiche istruzioni ricevute, potrebbe non essere in grado di adottare le stesse misure previste nella propria strategia;
- se l'ordine presenta istruzioni parziali (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe impartire ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la sede di esecuzione), la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia.

Nell'ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche non praticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria strategia, si ritiene fatta salva la possibilità per la stessa di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

La Banca potrebbe, per motivate ragioni tecniche, dover derogare alla propria strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. Ciò potrebbe accadere ad esempio a causa del fisiologico *mismatch* esistente tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato, e i tempi amministrativi interni necessari per realizzare l'aggiornamento delle policy e per comunicare le nuove condizioni al cliente, oppure in caso di momentanei interruzione (*failure*) dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi indicate nella strategia.

In tali circostanze:

- la Banca, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento esegue gli ordini impartiti dai clienti privilegiando la sede maggiormente liquida;
- la Banca può decidere di dirottare l'operatività su altri negozianti che non sono individuati nella policy, senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l'esecuzione dell'ordine

purché tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della propria strategia).

Tale operatività può essere attivata sfruttando le connessioni telematiche già in essere con eventuali altre controparti utilizzate per gli ordini del portafoglio di proprietà.

## 2.4. Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution

I fattori di esecuzione considerati rilevanti al fine di selezionare i broker per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente sono:

- **Corrispettivo totale** (*total consideration*): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine.

Per la clientela al dettaglio, la selezione dei *broker* per l'ottenimento in modo duraturo del miglior risultato possibile deve essere condotta in ragione del corrispettivo totale. La Banca può, tuttavia, assegnare una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi (ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- **Rapidità di esecuzione:** assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione.

È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato, MTF, OTF o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato.

Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in ore, lì dove con riferimento ad un'azione quotata deve misurarsi in secondi);

- **Probabilità di esecuzione:** fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità della Banca ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine.
- **Probabilità di regolamento:** fattore che dipende sia dalla capacità della Banca di gestire in modo efficace il *settlement* degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalla sede di esecuzione di portare a "buon fine" le operazioni da regolare.
- **Natura e dimensione dell'ordine**, riferibile:
  - allo strumento oggetto dell'ordine, ad esempio gli strumenti illiquidi per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, o i derivati OTC strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della *best execution*;
  - alla dimensione dell'ordine, questa potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, si pensi ad ordini per quantitativi estremamente rilevanti.

## 2.5. Sedi di esecuzione

Ai sensi della MiFID II gli ordini possono essere eseguiti presso:

- Mercati Regolamentati,
- *Multilateral Trading Facilities (MTF)*,

- *Organised Trading Facilities (OTF)*
- Internalizzatori Sistematici,
- *Market Makers*,
- o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

In particolare, si definisce:

- **Mercato Regolamentato:** un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente (ad es. i mercati gestiti da Borsa Italiana Spa);
- **Multilateral Trading Facilities (MTF):** un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- **Organised Trading Facilities (OTF):** un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti;
- **Internalizzatore Sistematico:** un intermediario che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- **Market Maker:** una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona.

### 3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella presente sezione è descritta la strategia della Banca relativamente alla prestazione del **servizio di ricezione e trasmissione ordini** (di seguito "RTO") in termini di criteri di selezione dei *broker* e tipologia di strumenti finanziari trattati.

La Banca nel prestare il servizio di RTO adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri precedentemente descritti.

#### 3.1. Criteri di selezione del broker

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato i *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, tenendo principalmente in considerazione:

- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- corrispettivo del servizio fornito.

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:

- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata;
- profilo di rischio della controparte;
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post *trading* (liquidazione e regolamento);
- supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;

- tipologia di interconnessione impiegata;
- condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.

Pertanto, in base a tale processo di valutazione la Banca ha identificato **ICCREA Banca S.p.A.** quale **soggetto a cui trasmettere gli ordini.**

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il *broker* fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella **Strategia di esecuzione e trasmissione di ICCREA Banca S.p.A.** a cui si fa rinvio nell'Allegato 1.

La **Strategia** della Banca è disponibile sul proprio sito internet [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it). La Strategia del *broker* è disponibile per la clientela della Banca sul sito internet della Banca [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it) e del *broker* di riferimento ovvero [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it).

### 3.2. Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di RTO

La Banca offre il servizio di RTO nei confronti della propria clientela in relazione alle tipologie di strumenti finanziari riportati nella tabella seguente.

**Tabella 1 – Elenco degli strumenti finanziari**

Titoli azionari e relativi diritti di opzione, <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> , <i>certificates</i> , obbligazioni convertibili, obbligazioni <i>cum warrant</i> , ETF, OICR aperti e fondi chiusi negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani, su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da EuroTLX Sim S.p.A. raggiunti direttamente dall'istituto.
Titoli azionari e relativi diritti di opzione, <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> , <i>certificates</i> , obbligazioni convertibili, obbligazioni <i>cum warrant</i> ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente su sedi di esecuzione non nazionali raggiunte indirettamente mediante <i>broker</i> .
Titoli azionari ed obbligazioni convertibili negoziati unicamente sui sistemi multilaterali di negoziazione denominati "HI-MTF" ed "AIM Italia" raggiunti indirettamente mediante <i>broker</i> .
Titoli di stato, obbligazioni e <i>warrants</i> negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione denominati "HI-MTF", "EuroTLX" ed "ExtraMOT", raggiunti direttamente dall'istituto.
Titoli di stato, obbligazioni e <i>warrants</i> negoziati contestualmente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e sui sistemi multilaterali di negoziazione denominati "HI-MTF", "EuroTLX" ed "ExtraMOT", raggiunti direttamente dall'istituto.
Titoli di stato, obbligazioni, <i>certificates</i> , <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> , non negoziati sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali l'istituto assicura la condizione di liquidità.
Titoli di stato, obbligazioni, <i>certificates</i> , <i>warrants</i> , <i>covered warrants</i> , non negoziati sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali l'istituto non assicura la condizione di liquidità.
Strumenti finanziari derivati non quotati.
Strumenti finanziari derivati (opzioni e futures) negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. raggiunti indirettamente mediante <i>broker</i> .

Preliminarmente si precisa che la Banca si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente non accettare ordini di acquisto relativi a strumenti finanziari in ordine ai quali si configura l'applicazione dell'art. 100-bis del Testo Unico della Finanza. Più in generale, potranno essere oggetto di rifiuto di trasmissione, gli ordini impartiti dalla clientela qualora, con riferimento allo strumento finanziario, ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- sia stato emesso da meno di 12 mesi;
- abbia rating inferiore ad *investment grade*;
- sia caratterizzato da *selling restriction* sul mercato, posta dall'Autorità di vigilanza, dall'emittente o inserite nell'*offering circular*;
- abbia taglio minimo pari o superiore a 100.000 euro.

Gli ordini, raccolti esclusivamente mediante gli sportelli (ordine cartaceo) vengono trasmessi al *broker* selezionato e sono soggetti

- a) alle **tariffe applicate** alla clientela dalla Banca, come da prospetto "*Informazioni sui costi e sugli oneri per la trasmissione degli ordini e per la sua esecuzione*" allegato al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
- b) al **regime commissionale e di costi** del *broker* prescelto, già ricompresi nelle tariffe applicate dalla Banca sono riportate nella Strategia di esecuzione e trasmissione del *broker* prescelto.

La Banca, infine, come già indicato in precedenza, in situazioni di *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, può utilizzare un *broker* non indicato nella propria Strategia, purché tale operatività non sia costante e continuativa. In quest'ultimo caso, la Banca provvede ad una revisione ed aggiornamento della propria Strategia.

#### 4. OPERATIVITÀ IN PRONTI CONTRO TERMINE

Per la negoziazione di ordini aventi a oggetto operazioni di "Pronti contro Termine" vengono utilizzati come sottostanti strumenti finanziari ricompresi nel portafoglio di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. e la stessa applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l'opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito:

- natura dell'ordine;
- probabilità di esecuzione;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- corrispettivo totale;
- dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzi e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il migliore risultato possibile per il cliente.

I PcT si sostanziano in una operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

## 5. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA

La Banca prevede una attenta attività di monitoraggio della efficacia della propria **Strategia**, al fine di identificare e correggere eventuali carenze, nonché prevede una attività di revisione ogni qual volta si verificano circostanze rilevanti e, comunque, almeno una volta l'anno, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

In particolare, come più dettagliatamente argomentato nel seguito, ogni eventuale modifica rilevante alla **Strategia** è portata all'attenzione della clientela affinché questa possa valutare se continuare o meno ad avvalersi dei servizi prestati dall'intermediario.

### 5.1. Monitoraggio della Strategia

La Banca monitora l'efficacia della presente **Strategia** ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unico *broker* sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente trasmesso tramite quel *broker*, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità del *broker* di garantire in modo duraturo il conseguimento della *best execution*.

Nell'ambito del servizio RTO, la Banca verifica la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte del/i *broker*; tale verifica si sostanzia principalmente in un controllo, mediante verifiche a campione, della corrispondenza tra gli impegni assicurati dal/i *broker* per l'esecuzione degli ordini per conto della Banca e l'effettivo livello di servizio prestato dagli stessi.

Il monitoraggio della Strategia (controllo di linea) viene effettuato, anche sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione dal *broker* di riferimento, dagli addetti che curano la trasmissione degli ordini della clientela verificando la corretta applicazione della Strategia stessa e la sua efficacia.

### 5.2. Revisione della Strategia

Per quanto concerne l'attività di revisione, la Banca riesamina la **Strategia**, ogni qual volta si verificano circostanze rilevanti e, comunque, almeno una volta l'anno, al fine di verificare l'idoneità delle misure già individuate a ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. A tal fine la Banca verifica:

- se vi siano o meno sedi di esecuzione piuttosto/*broker* differenti o ulteriori rispetto a quelli già individuati;
- se assegnare una importanza relativa differente ai fattori di esecuzione.

Pertanto, la Banca valuta se le sedi di esecuzione/*broker* di cui si avvale, o di cui potenzialmente può avvalersi consentono di soddisfare i requisiti di *best execution*.

Nell'ambito del servizio RTO, la Banca oltre ad avvalersi delle attività di monitoraggio condotte, effettua una valutazione, in funzione del proprio modello operativo e di business:

- delle strategie di esecuzione dei principali *dealer* di mercato, ai fini di una comparazione, in termini di qualità del servizio offerto anche in ragione dei costi connessi;
- delle analisi condotte da *broker*, anche diversi da quelli selezionati nell'ambito della strategia oggetto di revisione, per il riesame della loro strategia di esecuzione ovvero delle eventuali analisi messe a disposizione degli stessi in merito alle attività di sviluppo compiute nell'anno per migliorare il servizio.

I parametri per la revisione, come visto sopra, sono gli stessi che rilevano ai fini della selezione dei *broker*.

L'U.O. Organizzazione & ICT è incaricata di verificare e riesaminare annualmente le misure e la Strategia adottate, formulando proposte alla Direzione Generale per la modifica della Strategia qualora riscontri un insufficiente livello di efficienza del/i *broker* piuttosto che delle sedi di esecuzione.

Il Referente Interno della Funzione Compliance Esternalizzata, è tenuto a verificare che l'attività di riesame della Strategia sia condotta con modalità tali da contenere in capo all'intermediario il rischio di non conformità.

L'U.O. Organizzazione & ICT e/o il Referente Interno della Funzione Compliance Esternalizzata segnalano le circostanze rilevanti che, a prescindere dalla verifica periodica, rendono necessaria una revisione della Strategia.

## **6. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA**

La Banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti (anche clienti al dettaglio) circa la propria **Strategia** mediante illustrazione della stessa; una sintesi della Strategia è integrata nella informativa precontrattuale consegnata al cliente prima della prestazione del servizio di investimento.

Ogni modifica rilevante apportata alla **Strategia** è comunicata al cliente secondo le modalità contenute nella predetta Sintesi affinché lo stesso possa assumere una decisione informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca.

## **ALLEGATI**

**Allegato 1 Strategia di esecuzione e trasmissione di ICCREA Banca S.p.A.**